



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale Competitività
del sistema regionale e sviluppo
delle competenze

Settore: Politiche comunitarie e
regionali per la competitività delle
imprese agricole e agroalimentari

Prot. N. AD06RT/0107201/F.045.040.010.010
da citare nella risposta

Data 23/04/2014

Allegati

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: PSR 2007/2013 – Orientamento DAR in merito al quesito della UCM Colline Metallifere "Chiarimenti istruttoria di completamento. Varianti progetto iniziale".

Spett. UCM Colline Metallifere
P.zza Dante Alighieri, 4
58024 Massa Marittima (GR)

Spett.le UPI
P.za M. D'Azeglio 22
50121 Firenze

Spett.le UNCEM
Via Cavour 15
50129 Firenze

Spett.le ARTEA
Via di S. Donato
50127 Firenze 41/2

Con riferimento alle richieste di chiarimento dell'UCM Colline Metallifere (prot. partenza n.2182 Pos.12.2.0 del 2/4/2014), pervenute alla segreteria del Gruppo di Coordinamento Generale, discussa nella seduta del'8 aprile 2014 e di cui si riporta la sintesi, si esprime il seguente orientamento:

QUESITO:

In questa fase in cui si sta verificando l'ammissibilità di tutte le domande di varie misure a investimenti presenti nelle graduatorie ancora attive, nel corso dell'istruttoria di completamento è possibile ammettere o meno modifiche ai progetti inseriti nella domanda iniziale? E se sì, a che condizioni?

RISPOSTA:

Per rispondere alla domanda sopra esposta, occorre interpretare il seguente capoverso inserito nel capito 1 "Condizioni Generali" dell'allegato al DAR: *"Non sono invece modificabili gli investimenti previsti nella domanda iniziale. Nel caso in cui il richiedente, al momento della*

GG

50127 Firenze, Via di Novoli 26
Tel. 055/4385257
<http://www.regione.toscana.it>
e-mail: roberto.pagni@regione.toscana.it

richiesta di completamento della domanda ammessa a contributo, non confermi le stesse tipologie di investimento indicate nella domanda iniziale, salvo varianti ammissibili o adattamenti tecnici, la domanda viene dichiarata decaduta. Nel caso che la domanda reinserita in graduatoria sia ammessa a contributo, i lavori/acquisti/investimenti sono ammissibili dalla data della domanda iniziale."

A tal proposito è necessario prima di tutto precisare che, essendo le "varianti e gli adattamenti tecnici" modifiche ad un progetto già approvato mentre la questione posta riguarda la fase di ammissibilità del progetto, il riferimento sopra citato deve intendersi come un richiamo volto a limitare le modifiche ai progetti presentati alle sole tipologie analoghe alle "varianti e agli adattamenti tecnici" che rispondono ai principi stabiliti dal paragrafo 3.1.5.3.3 "Variante in corso d'opera" dell'allegato al DAR.

Ciò premesso, si chiarisce che le modifiche ai progetti inseriti nella domanda iniziale richieste in fase di completamento sono ammissibili alle condizioni di seguito riportate:

a) **il richiedente deve dimostrare che gli interventi richiesti inizialmente erano ammissibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.** Pertanto, deve presentare all'Ente istruttore tutti gli elementi necessari a dimostrare che gli investimenti inseriti nella DUA iniziale possedevano i requisiti di ammissibilità previsti nel DAR e nel bando di misura. In particolare, dovrà dimostrare che gli investimenti inizialmente richiesti fossero cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto (ai sensi del paragrafo 2.2 "cantierabilità degli investimenti") e che la tipologia di spesa richiesta fosse ammissibile. Il principio alla base di questa precisazione è che non si può chiedere la modifica di un investimento non ammissibile;

b) **le modifiche assimilabili agli "adattamenti tecnici"** sono ammissibili se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. non comportino modifiche alle finalità (paragrafo 3.1.5.3.3 DAR) e gli elementi in base ai quali il progetto originale sarebbe stato ammesso a finanziamento;
2. la cantierabilità dei nuovi investimenti, richiesti a modifica di quelli iniziali, sia acquisita dal beneficiario prima dell'esecuzione dei lavori e degli acquisti ed entro la presentazione della documentazione di completamento;
3. la data di inizio dei lavori inerente gli investimenti oggetto di modifica assimilata a "adattamento tecnico" deve essere successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;

c) **le modifiche assimilabili alla "variante"** sono ammissibili se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. esito positivo della verifica che le modifiche non incidono sulla valutazione di merito in base alla quale il progetto iniziale sarebbe stato ammesso a finanziamento (in analogia a come indicato nel penultimo capoverso del paragrafo 3.1.5.3.3 "Variante in corso d'opera" dell'allegato al DAR); si può considerare, ad esempio, non ammissibile l'aggiunta di investimenti in comparti non presenti in domanda di aiuto. A tale verifica occorre porre ancora più attenzione nel caso in cui non sia necessario verificare i criteri di selezione;

2. la cantierabilità dei nuovi investimenti, richiesti a modifica di quelli iniziali, sia acquisita dal beneficiario prima dell'esecuzione dei lavori e degli acquisti ed entro la presentazione della documentazione di completamento;
3. la data di inizio dei lavori degli investimenti assimilati a "*variante*" sia successiva a quella di autorizzazione della stessa da parte dell'ente istruttore (cioè non sono ammissibili modifiche relative a interventi o acquisti già iniziati prima del rilascio dell'atto di assegnazione);

d) **qualora le proposte di modifica hanno per oggetto il comparto vitivinicolo**, nella valutazione delle modifiche assimilate ad "*adattamenti tecnici*" o a "*varianti*" è necessario tenere conto delle seguenti disposizioni relative alla demarcazione con l'OCM vitivinicola riportata nel PSR della Regione Toscana: "*a partire dalla campagna 2012/2013 la Regione Toscana ritiene opportuno attivare la misura investimenti dell'OCM vino, ne consegue che dal 1/1/2013 non è più possibile presentare domande di aiuto sulle misure 121 e 123 del PSR per investimenti nel settore del vino*". Ne deriva che nel caso del comparto vitivinicolo, in aggiunta a tutte le condizioni indicate nei casi sopra riportati, non è possibile prevedere alcun spostamento di risorse sullo stesso derivanti dai comparti diversi, neppure in caso di modifiche assimilabili ad adattamenti tecnici.

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Dr. Roberto Pagni

